



Comune di Santa Maria a Monte

Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

54 del 28/12/2023

OGGETTO:PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE AI SENSI DELL' ART. 20 DLGS. 175/2016 E RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DELL' ART. 30 D.LGS. 201/2022- ANNO 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno ventotto del mese di Dicembre, alle ore 18:45 in Santa Maria a Monte, nella sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica e di prima dietro invito del Sindaco in data prot. del.

Presiede alla seduta il Sindaco Manuela Del Grande

Sono rispettivamente presenti ed assenti:

N.	NOMINATIVO		N.	NOMINATIVO	
1	DEL GRANDE MANUELA	Presente	10	VANNI LUCA	Presente
2	LUCCHESI MAURIZIO	Presente	11	BOSCHI DANIELA	Presente
3	TROVATELLI ELENA	Presente	12	ARRIA ORAZIO	Presente
4	MICHI ROBERTO	Presente	13	FARAONI PATRIZIA	Presente
5	FALORNI LAURA	Assente	14	PETRI FRANCESCO	Assente
6	NIERI ROMANO	Presente	15	EUGENI ELISA	Presente
7	BONTA' JOHANN	Presente	16	MACCANTI ELISABETTA	Presente
8	NOVI VALENTINA	Presente	17	PARRELLA ILARIA	Presente
9	PANDOLFI BENEDETTA	Presente			

Assiste il dott. Andrea Meo nella sua qualità di Segretario Comunale, che provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera a) D.Lgs n. 267/2000.

Il Sindaco, assume la veste di Presidente e constatato il numero legale degli intervenuti, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Pandolfi, Arria, Eugeni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), approvato in attuazione della Legge 124/2015 (“Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”);
- il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”);
- l’art. 1, commi da 721 a 724, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che ha modificato talune disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 29.12.2022 con la quale è stato approvato il Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni, ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017;

Visto, in particolare, l’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 che disciplina la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e prevede:

“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. [...]

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da altri enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. *I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

4. *In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

[...]

7. *La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. [...]"*;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i, si possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche; realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore selezionato con procedure di evidenza pubblica; auto produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;*

Tenuto conto che, nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto

2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale del comune, in deroga alla produzione di un servizio di interesse generale, purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero trattasi di società *in house* che hanno ricevuto affidamenti diretti di contratti pubblici dall'Amministrazione, che esercita su di esse il controllo analogo, anche congiunto, solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;

Preso atto che le partecipazioni indirette da considerare ai fini della razionalizzazione sono le sole partecipazioni detenute attraverso società controllate o organismi controllati dal Comune; infatti l'art. 2, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 175/2016 definisce «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica»;

Dato atto che i piani di razionalizzazione, corredati di una apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno ove le amministrazioni rilevino che le partecipazioni possedute hanno i requisiti elencati al comma 2 dello stesso art. 20 del D. Lgs. 175/2016;

Considerato che si rende necessario procedere all'approvazione complessiva del piano di razionalizzazione ordinario di cui al menzionato art. 20 del D. Lgs. 175/2016 alla data del 31.12.2022;

Dato atto che il Ministero delle Finanze ha pubblicato sul portale dedicato alle partecipazioni societarie degli enti le schede da compilare per la rilevazione delle partecipazioni societarie;

Ritenuto opportuno utilizzare il modello standard di ricognizione di cui al punto precedente;

Rilevato inoltre che:

l'art. 2, lett. c), del d.lgs. 201/2022 definisce servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico, oppure che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;

i servizi di interesse economico generale di livello locale, inoltre, sono servizi previsti dalla legge, oppure servizi che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

TENUTO CONTO, altresì, di quanto disposto dall'art. 2, lett. d), del d.lgs. 201/2022 che definisce i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica quali servizi di interesse economico generale, di livello locale, suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione del servizio; i servizi a rete sono regolati da un'Autorità indipendente;

CONSIDERATO che l'art. 30 d.lgs. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

Viste:

- la proposta di "Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette - anno 2022" (allegato "A", parte integrante e sostanziale), redatta con riferimento alle Linee guida emanate dal Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro;
- la Relazione tecnica predisposta (allegato "B", parte integrante e sostanziale);
- la Relazione sull'attuazione del "Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette" (allegato "C", parte integrante e sostanziale);
- la Relazione sui Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica (allegato "D" parte integrante e sostanziale)

Considerato altresì che le disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate, pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi da parte delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di funzionamento, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto delle esigenze di soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività svolte dalle società partecipate dall'Ente, degli obiettivi politico-amministrativi e delle strategie dell'Amministrazione Comunale nel settore delle partecipazioni locali, nonché delle analisi contenute nell'allegata Relazione tecnica;

Rilevato che l'odierno piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie si inserisce all'interno del percorso già tracciato da precedenti disposizioni normative e da conseguenti provvedimenti attuativi, tutti volti alla razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche; la successione di tali disposizioni non interrompe la continuazione degli interventi avviati purché compatibili con l'evoluzione del quadro normativo;

Ritenuto quindi di approvare la suddetta proposta di razionalizzazione delle partecipazioni, avendone ravvisata la coerenza con le disposizioni normative e con gli obiettivi politico-amministrativi dell'Amministrazione Comunale;

Dato atto che la scelta della modalità operativa di alienazione delle partecipazioni rientra nell'alveo delle facoltà riservate al Comune, fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 175/2016;

Ricordato che le previsioni del presente piano sono soggette a revisione in occasione dei successivi piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, così come previsto dall'art. 26, comma 11, dello stesso D.Lgs. 175/2016;

Richiamati:

- Il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. L.gs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 42, 2° comma, lett. e);
- lo Statuto Comunale;

Dato atto che il piano in oggetto costituisce aggiornamento di quello approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 58 del 29.12.2022 ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. nr. 175 del 9/08/2016, come modificato dal D.Lgs. n.100 del 16/06/2017;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Consiglieri Presenti n. 15 (Del Grande, Lucchesi, Trovatelli, Michi, Nieri, Bontà, Novi, Pandolfi, Vanni, Boschi, Arria, Faraoni, Eugeni, Maccanti, Parrella);

Consiglieri Favorevoli n. 13 (Del Grande, Lucchesi, Trovatelli, Michi, Nieri, Bontà, Novi, Pandolfi, Vanni, Boschi, Arria, Maccanti, Parrella)

Consiglieri Contrari n.2 Faraoni, Eugeni;

DELIBERA

1) di approvare il piano di ricognizione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune Santa Maria a Monte anno 2023 alla data del 31.12.2022, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 contenuto nella relazione allegata (**Allegato A**);

2) di approvare la Relazione tecnica (**Allegato "B"**);

3) di approvare la Relazione sull'attuazione del "Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie anno 2022" (**Allegato "C"**);

4) di approvare, in attuazione dell'art. 30 del d.lgs. 201/2022, la Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (**Allegato "D"**);

5) di dare attuazione agli interventi di dismissione e razionalizzazione, comunque denominati, descritti dettagliatamente negli allegati sopra richiamati;

6) di autorizzare il Sindaco ed il Responsabile del Settore Finanziario a compiere tutti gli atti idonei all'attuazione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.Lgs. 175/2016;

7) di disporre la comunicazione della ricognizione al 31/12/2022 mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro, nonché alla Sezione di Controllo per la Regione Toscana della Corte dei Conti;

8) di incaricare il Responsabile del Settore Finanziario di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione della presente deliberazione;

9) di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatto salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta Comunale riferirà al Consiglio Comunale sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;

10) di disporre la trasmissione della presente deliberazione a tutte le società partecipate del Comune;

11) di pubblicare nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente provvedimento in materia di alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera *d-bis*) dell'art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Con separata votazione avente il seguente esito:

Consiglieri Presenti n. 15 (Del Grande, Lucchesi, Trovatelli, Michi, Nieri, Bontà, Novi, Pandolfi, Vanni, Boschi, Arria, Faraoni, Eugeni, Maccanti, Parrella);

Consiglieri Favorevoli n. 13 (Del Grande, Lucchesi, Trovatelli, Michi, Nieri, Bontà, Novi, Pandolfi, Vanni, Boschi, Arria, Maccanti, Parrella)

Consiglieri Contrari n.2 Faraoni, Eugeni;

13) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Manuela Del Grande

Il Segretario Comunale
dott. Andrea Meo